

Il Presidente della Sezione staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Visto il proprio decreto 17/2022, con il quale sono state fissati i collegi delle udienze straordinarie del 6 luglio, 21 ottobre e 25 novembre 2022;

Visti gli artt. 87, comma 2 bis e 13 quater n.t.a. del c.p.a., che, congiuntamente letti, dispongono:

- a) che le udienze straordinarie si svolgono in camera di consiglio da remoto;
- b) che la partecipazione a tali udienze deve essere espressamente richiesta da ciascun difensore;
- c) che, ricevuta la richiesta, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento;
- d) che, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere con atto scritto e depositato fino alle ore 12:00 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza, il passaggio della causa in decisione stessa, ed è considerato presente all'udienza a ogni effetto;

DECRETA

- 1) che le udienze straordinarie del 6 luglio, 21 ottobre e 25 novembre 2022 si svolgeranno con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo e 87, comma 2 bis, del codice predetto;
- 2) che ciò verrà comunicato ai difensori delle parti costituite con avviso della Segreteria della Sezione, in cui sarà altresì rappresentato che essi potranno partecipare all'udienza in teleconferenza, se ne facciano espressamente richiesta entro le ore 12 del quinto giorno precedente l'udienza, collegandosi poi in conformità all'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento che sarà tempestivamente trasmesso dalla Segreteria;
- 3) che, in deroga al precedente punto 2), ad evitare superflue istanze in prevenzione, se la prima richiesta di parte, in riferimento ad un determinato ricorso, apparirà nella pagina

SIGA riferita allo stesso ricorso dopo le 10.00 del quinto giorno antecedente la data dell'udienza, i difensori delle altre parti avranno un termine di quattro ore da tale comparizione per inviare la loro richiesta di partecipazione;

- 4) che, con la richiesta di partecipazione all'udienza, la parte esprime la propria libera volontà di intervenirvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali, e di rispettare le previsioni di cui all'art. 3, IV comma, dell'allegato 3 al decreto del Segretariato generale della giustizia amministrativa 28 luglio 2021 (in Gazz. Uff. 2 agosto 2021, n. 183). Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico. Dovrà comunque far pervenire prima dell'udienza copia di un documento di identità, nonché copia sottoscritta della dichiarazione liberatoria che la Segreteria invierà con l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento;
- 5) che ciascun difensore può comunque, in alternativa alla partecipazione all'udienza, domandare per sé con atto scritto depositato nei termini di legge, il passaggio della causa in decisione, *venendo anche così considerato presente a ogni effetto*;
- 6) che la richiesta di partecipazione da remoto di una parte, o il deposito della richiesta di passaggio in decisione, non produce conseguenze per le altre, le quali saranno dichiarate assenti se non presenteranno, indifferentemente, una propria tempestiva richiesta di partecipazione ovvero la richiesta scritta di passaggio in decisione.

Il presente provvedimento sarà direttamente comunicato, a cura della Segreteria generale della Sezione staccata:

- al Presidente della seconda Sezione;
- ai Magistrati che partecipano alle udienze straordinarie
- al Dirigente della Sezione staccata;
- ai Direttori di Segreteria della prima e della seconda Sezione;

Sarà inoltre pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Milano - Brescia, data della firma digitale.

Il Presidente Cons. Angelo Gabbricci